



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05096 del 24/04/2025

Proposta n. 13017 del 14/04/2025

Oggetto:

Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026. Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. n.36/2023, per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n.36/2023. Determinazione a contrattare ed approvazione atti di gara. Nomina a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il funzionario Geom. Antonio Stefano CARCIONE.

Proponente:

Estensore	PETRACCHINI VITTORIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARCIONE ANTONIO STEFANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. PINESCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026. Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. n.36/2023, per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n.36/2023. Determinazione a contrattare ed approvazione atti di gara. Nomina a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il funzionario Geom. Antonio Stefano CARCIONE.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorità Idraulica Regionale.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "Regolamento regionale di Contabilità";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO che ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 9 del 11.01.2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica” all’Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che il contratto dell’incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;

VISTO l’atto di organizzazione n. G01353 del 12/02/2024 con il quale viene definito l’assetto della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04982 del 30/04/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Autorità Idraulica regionale all’Ing. Giorgio Pineschi;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice degli Appalti”;

VISTO l’art.25 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che dispone la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

TENUTO CONTO

CHE i lavori saranno eseguiti su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell’articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione - Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale;

VISTA la determinazione n. G07879 del 13/06/2024 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) il funzionario Geom. Antonio Stefano Carcione della Direzione Regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica Area Autorità Idraulica Regionale, del progetto per lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale”;

VISTO la Delibera n.610 del 19/12/2023 dell’A.N.AC. “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024” relativa alla nuova contribuzione a favore dell’A.N.AC dal 01/04/2023;

VISTA la determinazione n. G09379 del 12/07/2024 con la quale si è determinato:

- di approvare il quadro economico del progetto come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori a base d'appalto		
	a1.a) di cui lavori soggetti a ribasso	923.400,00 €	
	a1.b) oltre costo della manodopera non soggetto a ribasso	216.600,00 €	
	Importo Lavori	1.140.000,00 €	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	57.000,00 €	
	Totale (A)	1.197.000,00 €	22%
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Incentivi alle funzioni tecniche	19.451,25 €	
	Imprevisti	16.023,56 €	22%
	I.V.A. 22%	266.865,19 €	
	Contributo ANAC	660,00 €	
	Totale somme a disposizione (B)	303.000,00 €	
	TOTALE SERVIZIO (A+B)	1.500.000,00 €	

- di nominare i soggetti che svolgeranno i compiti di supporto al RUP designato, con attribuzione delle attività come di seguito riportato:
 - Responsabile del Procedimento: CARCIONE Antonio Stefano;
 - Verificatore della conformità; Raffaella LATTANZI;
 - Direttore dei lavori: GAETANO Marino Cristiano;
 - Coordinatore della sicurezza: *da nominare*;
 - Certificatore regolare esecuzione: GAETANO Marino Cristiano;
 - Direttore operativo: CARETTI Daniele;
 - Direttore operativo: ALBANESE Massimiliano
 - Collaboratore: PETRACCHINI Vittorio;
- di procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 come da prospetto che segue:

CREDITORE	2024	2025	2026	CODICE CRED.	OGGETTO	CAPITOLO
Creditori diversi	87.474,37 €	686.432,82 €	686.432,81 €	3805	lavori	U0000E42549
Creditori diversi	1.170,97 €	9.188,89 €	9.188,89 €	3805	imprevisti	U0000E42549
Totali	88.645,34 €	695.621,71 €	695.621,70 €		1.479.888,75 €	

- di procedere all'impegno dell'importo di euro 660,00 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. U0000T19427 (contributi straordinari in favore dell'autorità nazionale anticorruzione (anac) § trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) Missione 01 Prog. 01 P.C.F. 1.04.01.01.010 Esercizio finanziario 2024;

- di procedere all'impegno sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 a favore di "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. 176734), per incentivi spettanti al personale, come da prospetto che segue;

Ripartizione Fondo del gruppo di lavoro				Totale complessivo
Fase	2024	2025	2026	
Programmazione	778,05 €	0,00 €	0,00 €	778,05 €
Progettazione	2.334,15 €	0,00 €	0,00 €	2.334,15 €
Affidamento	3.112,20 €	0,00 €	0,00 €	3.112,20 €
Esecuzione	559,26 €	4.388,67 €	4.388,67 €	9.336,60 €
Totali	6.783,66 €	4.388,67 €	4.388,67 €	15.561,00 €

- di procedere all'impegno sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 a favore di "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. 176734), per incentivi spettanti al personale, come da prospetto che segue;

Detrazione destinate ad attività di parte corrente				Totale complessivo
Fase	2024	2025	2026	
Programmazione	97,26 €	0,00 €	0,00 €	97,26 €
Progettazione	291,77 €	0,00 €	0,00 €	291,77 €
Affidamento	389,03 €	0,00 €	0,00 €	389,03 €
Esecuzione	69,91 €	548,58 €	548,58 €	1.167,07 €
Totali	847,97 €	548,58 €	548,58 €	1.945,13 €

- di procedere all'impegno sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 a favore di "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. 176734), per incentivi spettanti al personale, come da prospetto che segue;

Detrazione destinate ad attività di parte capitale				Totale complessivo
Fase	2024	2025	2026	
Programmazione	97,26 €	0,00 €	0,00 €	97,26 €
Progettazione	291,77 €	0,00 €	0,00 €	291,77 €
Affidamento	389,02 €	0,00 €	0,00 €	389,02 €
Esecuzione	69,91 €	548,58 €	548,58 €	1.167,07 €
Totali	847,96 €	548,58 €	548,58 €	1.945,12 €

- di accertare sul capitolo E0000341559 (entrate derivanti dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche) a favore di “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734), come da prospetto che segue;

Ripartizione Fondo del gruppo di lavoro				Totale complessivo
Fase	2024	2025	2026	
Programmazione	778,05 €	0,00 €	0,00 €	778,05 €
Progettazione	2.334,15 €	0,00 €	0,00 €	2.334,15 €
Affidamento	3.112,20 €	0,00 €	0,00 €	3.112,20 €
Esecuzione	559,26 €	4.388,67 €	4.388,67 €	9.336,60 €
Totali	6.783,66 €	4.388,67 €	4.388,67 €	15.561,00 €

- di accertare sul capitolo E0000341562 (entrate derivanti dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche destinate ad attività di parte corrente) a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734), come da prospetto che segue;

Detrazione destinate ad attività di parte corrente				Totale complessivo
Fase	2024	2025	2026	
Programmazione	97,26 €	0,00 €	0,00 €	97,26 €
Progettazione	291,77 €	0,00 €	0,00 €	291,77 €
Affidamento	389,03 €	0,00 €	0,00 €	389,03 €
Esecuzione	69,91 €	548,58 €	548,58 €	1.167,07 €
Totali	847,97 €	548,58 €	548,58 €	1.945,13 €

- di accertare sul capitolo E0000341563 (entrate derivanti dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche destinate ad attività di parte capitale) a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734), come da prospetto che segue;

PREMESSO CHE

- il progetto prevede un sistema di interventi volti a risolvere le criticità relative all'officiosità delle opere idrauliche di competenza regionale;
- si intendono eseguire quelle tipologie di lavoro mirate ad evitare problemi di transito alle portate idrauliche di piena, problemi che potrebbero addurre deviazioni alla corrente od ostruzioni in corrispondenza dei ponti e in particolare in corrispondenza con i tratti antropizzati ed in prossimità di attraversamenti;
- nella maggior parte dei casi si tratta di interventi ripetitivi e standardizzati, dei quali non si conosce il numero e non sono predeterminabili nel quantum che verranno eseguiti quando si manifesta la necessità d'intervenire con estrema urgenza lungo gli argini e le competenze fluviali delle opere idrauliche del basso corso del Fiume Tevere, da Castel Giubileo alla foce;

L'intervento in oggetto è volto sostanzialmente ad effettuare operazioni di:

- Sfalcio e decespugliamento delle erbe e arbusti presenti sugli argini, sulle sponde e sul letto del fiume a mano e tramite mezzi meccanici (cingolati e/o gommati);
- Taglio di piante, lungo le due sponde, con qualsiasi mezzo e rimozione dei trochi in alveo;
- Sbancamento in alveo eseguito da terra, con mezzi meccanici di qualsiasi tipo, pulizia da materiale lapideo, asportazione della vegetazione ripariale e rimozione di radici e ceppaie, compreso inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, la profilatura di scarpate, pareti e cigli;
- Rimozione e smaltimento di rifiuti solidi e altro materiale proveniente da scarichi abusivi;
- Spazzamento e lavaggio delle banchine con mezzi idonei manuali e/o meccanici;
- Abbattimento delle strutture eventualmente presenti nell'area di intervento con cernita e differenziazione dei rifiuti derivanti dall'abbattimento selettivo;
- Analisi chimiche di laboratorio per campioni di rifiuti, carico e compenso alle discariche autorizzate;
- Manutenzione e ripristino opere e pertinenze idrauliche;
- Manutenzione ed eventuale ripristino banchine ammalorate;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo quadro, con un unico operatore ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, è uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto "cornice" con un operatore per un certo periodo di tempo e per certe tipologie di prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione;
- l'accordo quadro permette, inoltre nell'ambito di attività come quelle manutentive, di intervenire, con la massima celerità, sia in caso di interventi di manutenzione programmata sia a seguito di eventi eccezionali, consentendo in tal modo di effettuare da una parte una manutenzione programmata e dall'altra parte di intervenire tempestivamente in caso di emergenza;
- in base alla disponibilità economica complessiva individuata per l'attuazione dell'accordo quadro si potrà assumere un coordinamento unitario di tutte le attività attinenti alla manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità delle pertinenze idrauliche;
- le operazioni sopra indicate, non predeterminate nel numero, saranno individuate dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, anche in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi;

- le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, per ciascun contratto applicativo, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario, ed in conformità alle modalità contenute nell'accordo. Non potranno in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall'Accordo quadro fatte salve le disposizioni contenute dell'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO la determinazione n. G09379 del 12/07/2024 con la quale è stato nominato verificatore del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, l'Arch. Raffaella LATTANZI in servizio nell'area Autorità Idraulica della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica";

VISTO il verbale di verifica preventiva del progetto esecutivo, sottoscritto dall'Arch. Raffaella LATTANZI in data 14/04/2025, con cui si è dato esito favorevole al rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il verbale di validazione del progetto, sottoscritto dal RUP Geom. Antonio Stefano CARCIONE in data 14/04/2025, con cui si è dato esito favorevole al rapporto conclusivo di verifica del progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026;

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto predisposto dal RUP composto dai seguenti elaborati che sono parte integrante del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l'Area Autorità Idraulica Regionale:

- RELAZIONE TECNICA GENERALE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
- SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI
- ANALISI PREZZI
- QUADRO ECONOMICO
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ONERI DELLA SICUREZZA
- PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
- PIANO DELLA SICUREZZA
- ANALISI DEI RISCHI

DATO ATTO che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento in questione pari a euro 1.140.000,00 esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023 prevede l'affidamento dell'appalto con la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

CONSIDERATO l'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 dispone per le procedure negoziate di aggiudicare sulla base anche del criterio del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO necessario dare avvio alla procedura definendo gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'affidamento dei lavori procederà tramite sorteggio effettuato sulla Piattaforma telematica Stella considerando che ai sensi dell'All. II.1 art.2 comma 3 del D.lgs. 36/2023 è possibile ricorrere al sorteggio nei casi eccezionali in cui il ricorso ad altri sistemi di selezione è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

CONSIDERATO che, come motivazione esplicita per l'utilizzo della procedura di sorteggio, sussistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dall'esigenza di dover intervenire con celerità per prevenire ulteriori danni alle opere di difesa idraulica e per la salvaguardia della vita umana;

TENUTO CONTO dell'Allegato II.1 art.2 comma 2 D.lgs. 36/2023 che in relazione alla durata della pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato prevede, per motivate ragioni di urgenza, non meno di 5 (cinque) giorni, si stabilisce di fissare il termine minimo di 15 giorni per la presentazione delle istanze da parte degli operatori economici;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione sussistono:

- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa all'intervento, che è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l'offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma;

RITENUTO congruo per le considerazioni e motivazioni urgenti sopra riportate, ai sensi dell'Allegato II.1 art.2 comma 2 D.lgs. 36/2023, prevedere un termine di 15 giorni dall'invio delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da parte dei candidati sorteggiati;

CONSIDERATO l'indifferibilità e urgenza della presente determinazione;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica gestisce le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023 della piattaforma telematica STELLA propria della Regione Lazio;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'intervento "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026" da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, qualificati per la categoria OG8, classe III, ed iscritti all'albo per i lavori della Regione Lazio individuati a mezzo della piattaforma STELLA;

RITENUTO di approvare la relativa documentazione di gara composta da:

- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;
- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
- DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA].

RITENUTO di nominare a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il il funzionario Geom. Antonio Stefano CARCIONE in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Autorità Idraulica Regionale;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse che sono parte integrante della presente determinazione;

- di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori con procedura negoziata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- di procedere all'approvazione del progetto Accordo Quadro per Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026;
- di approvare il progetto, predisposto dal RUP, denominato Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026 composto dai seguenti elaborati che sono parte integrante del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l'Area Autorità Idraulica Regionale:
 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
 - SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - ELENCO PREZZI
 - ANALISI PREZZI
 - QUADRO ECONOMICO
 - INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 - ONERI DELLA SICUREZZA
 - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
 - PIANO DELLA SICUREZZA
 - ANALISI DEI RISCHI
- di procedere all'affidamento dell'intervento "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale 2025 - 2026" da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, qualificati per la categoria principale fra i soggetti qualificati e iscritti all'albo per i lavori della Regione Lazio, ed individuati a mezzo della piattaforma STELLA;
 - di approvare la relativa documentazione di gara composta da:
 - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
 - Schema di domanda di partecipazione;
 - Schema di offerta economica;
 - Schema di contratto;
 - DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
 - DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA];
 - DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su STELLA].
 - di nominare a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il funzionario Geom. Antonio Stefano CARCIONE in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Autorità Idraulica Regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Ing. Luca MARTA)



**DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA- AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE.**

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. d) D.Lgs 36/2023 per la stipula di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un solo Operatore Economico per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale".

CUP: F98H24001780002 – CIG: -----

Importo complessivo dell'appalto: € 1.197.000,00 (Euro unmilionecentonovantasettemila/00), esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

LETTERA DI INVITO

PREMESSO CHE

con determinazione G09379 del 12/07/2024 è stato nominato il gruppo di lavoro ed è stato prenotato l'impegno di spesa per l'intervento di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale";

il progetto prevede un sistema di interventi volti a risolvere le criticità relative al ripristino dell'efficienza delle opere idrauliche di competenza regionale;

si intendono eseguire quelle tipologie di lavoro mirate ad evitare problemi di transito e smaltimento alle acque di piena, problemi che potrebbero addurre deviazioni alla corrente e formazione di drizzagni od ostruzioni in corrispondenza di opere di attraversamento dei corsi d'acqua e in corrispondenza con i tratti antropizzati;

con la determinazione n. G07879 del 13/06/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) il funzionario E.Q. Antonio Stefano CARCIONE della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Autorità Idraulica Regionale, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del R.R. n. 1/2002, dall'art. n.15 del D.lgs. n. 36/2023, e per quello che attiene al R.U.P. per i disposti di cui alla legge 241/90 e s.m.i., del progetto per la "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale";

CHE con determinazione G.....del/04/2025 del Direttore Regionale Luca Marta è stato approvato il progetto esecutivo relativamente all'intervento in questione ed è stato previsto che l'affidamento dei lavori dell'importo di **euro 1.197.000,00 iva esclusa di cui 923.400,00 quale importo lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso euro 57.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, avviene mediante Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett d) D.Lgs 36/2023 per l'affidamento di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un solo Operatore Economico.

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati tramite la piattaforma STELLA tra i soggetti iscritti all'Albo lavori della Regione Lazio ed in possesso della qualificazione nella categoria di lavori riferibile all'intervento, ossia OG8 classifica III secondo le indicazioni contenute ai successivi punti 4 e 7.3 della presente Lettera di invito.

Con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 è stato approvato l'avviso per la creazione dell'albo dei lavori della Regione Lazio, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023.

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati, previa consultazione dell'Elenco Operatori Economici della Regione Lazio. come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, tra tutti i soggetti qualificati nella categoria di lavori **OG 8 Classe III**.

Ciò premesso, con la presente si comunica che codesto Operatore Economico è invitato a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE" - CUP: F98H24001780002.

1. STAZIONE APPALTANTE

Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è **il Geom. Antonio Stefano Carcione**, Funzionario E.Q. dell'Area Autorità Idraulica Regionale della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.

I recapiti sono: e-mail **acarcione@regione.lazio.it**.

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso

la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 della presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara viene pubblicata:

- sulla piattaforma di e-procurement regionale "STELLA" della Regione Lazio, all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>;
- sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"
- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma raggiungibili al link <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- a. Progetto esecutivo**, verificato in data/03/2025 prot. n., validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 come da verbale del/03/2025 acquisito al prot. n. e approvato con Determinazione G.....del/03/2025, composto dai seguenti elaborati:

- 01 Relazione tecnica generale
- 02 Capitolato speciale d'appalto
- 03 Schema di accordo quadro
- 04 Schema di contratto applicativo
- 05 Computo metrico estimativo
- 06 Elenco prezzi
- 07 Analisi prezzi
- 08 Quadro economico
- 09 Incidenza della mano d'opera
- 10 Oneri della sicurezza
- 11 Planimetria D'inquadramento
- 12 Piano della sicurezza
- 13 Analisi dei rischi

- b. Lettera di invito** contenente il **disciplinare di gara**;

- d. Domanda di partecipazione**;

- e. Schema di Offerta Economica**;

g. DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);

h. DGUE (Mandante; Consorziata) - (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);

i. DGUE (Ausiliaria) (modello elaborato dalla SA disponibile su STELLA);

- j. Schema di contratto**.

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale "STELLA", accessibile al seguente indirizzo: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>

3.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> **fino a 8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/> nella sezione "Bandi e Avvisi della Regione Lazio" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO

L'intervento in oggetto è volto sostanzialmente ad effettuare operazioni di:

- Sfalcio e decespugliamento delle erbe infestanti e arbusti presenti sugli argini, sulle sponde e sul letto del fiume a mano e/o tramite mezzi meccanici (cingolati e/o gommati);
- Taglio di piante, lungo le sponde, sulle pertinenze idrauliche, con qualsiasi mezzo e rimozione dei tronchi presenti in alveo;
- Scavo in alveo eseguito da terra, con mezzi meccanici di qualsiasi tipo, pulizia da materiale lapideo, asportazione della vegetazione infestante ripariale e rimozione di radici e ceppaie, compreso inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, la profilatura di scarpate, pareti e cigli;
- Rimozione e smaltimento di rifiuti solidi e di altro materiale proveniente da scarichi abusivi;
- Spazzamento e lavaggio delle banchine con mezzi idonei manuali e/o meccanici;
- Demolizione delle strutture eventualmente presenti nell'area di intervento con cernita e differenziazione dei rifiuti derivanti dall'abbattimento selettivo;
- Analisi chimiche di laboratorio per campioni di rifiuti, carico e compenso alle discariche autorizzate;
- Manutenzione e ripristino opere e pertinenze idrauliche
- Manutenzione ed eventuale ripristino banchine ammalorate;

I lavori verranno eseguiti per ripristinare la funzionalità idraulica del corso d'acqua, interessato dall'intervento e trovasi in condizioni di criticità e con un insufficiente stato manutentivo.

Si prevede infatti la rimozione di tutta quella vegetazione infestante, arbustiva ed arborea, che sia di ostruzione al regolare deflusso dell'acqua o che possa interferire con il libero deflusso della portata idraulica del fiume anche se in condizioni di piena ordinaria.

Il presente appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, di cui all'art. 50, comma 1, lett. d, del D.lgs. 36/2023 ed aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 50.

L'importo dell'appalto è pari ad euro 1.197.000,00 iva esclusa di cui 923.400,00 quale importo lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso euro 57.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stimati facendo riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione aprile 2023 approvata con la delibera 14/04/2023, n. 101.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016	Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
<i>Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica</i>	OG8	III	SI	€ 1.140.000,00	100	P	SI nel limite del 50%
<i>Attuazione piani di Sicurezza</i>				€ 57.000,00			
TOTALE:				€ 1.197.000,00	100		

- **CUP F98H24001780002**

- CPV: 45246400-7 — Lavori di difesa dalle piene.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta la categoria OG8, Classifica III, in conformità al disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 secondo il quale "la qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".

Ai sensi del comma 1, dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto di affidare l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate quindi l'eventuale subappalto per la categoria prevalente, deve essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, un'anticipazione pari al 30% sul valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Le risorse finanziarie graveranno sul capitolo U0000E42549 (ARMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001.

Ai sensi dell'art.60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi del comma 4-quater ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è possibile la modifica del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Ai sensi del citato articolo, comma 9, del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. DURATA DELLA PRESTAZIONE E PROROGHE

Il termine per dare ultimati i lavori è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

6.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall' art. 65, del D.lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023 e che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.lgs. 36/2023, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del Codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante **accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:**

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso

dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'allegato II.12, nelle more del regolamento di cui all'art. 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023, disciplina la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

6.2_SOGGETTI INVITATI ALLA GARA

Sono invitati alla gara **gli Operatori Economici**, qualificati per la categoria principale (OG8), classe III, fra i soggetti qualificati e iscritti all'albo per i lavori della Regione Lazio, ed individuati a mezzo della piattaforma STELLA in numero minimo di 10 operatori economici.

6.3REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli Operatori Economici dovranno esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente "Lettera di Invito".

Si ricorda che "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici compileranno il DGUE.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

- **Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta,**

l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

- **Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.**

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

7.1- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere iscritto, a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite FVOE.

Nel caso di Società Cooperative, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive recante "Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative".

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori.

L'operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; nello specifico è richiesta l'attestazione nella categoria di lavori **OG8, CLASSE III**.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).
- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla

documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

7.3 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante verificherà l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verificherà l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori.

Per ogni utile informazione è possibile consultare il sito dell'ANAC all'indirizzo seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-operativo-dal-25-ottobre-obbligatorio-da-met%C3%A0-novembre>

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs. 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in

forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.lgs. 36/2023** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.lgs. 36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. 36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D.lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo

di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.

In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.lgs. 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate) in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

9. AVVALIMENTO

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal comma 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al comma 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del D.lgs. 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. Attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria;

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, a cui espressamente si rinvia.

Per la categoria OG8 classifica III, quale categoria prevalente, i contratti di subappalto sono stipulati, nel limite del 50% di cui in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvi i casi, di cui all'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 le lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della specificità degli impianti da sostituire e per garantire una maggiore sicurezza alle maestranze

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, considerata la particolare complessità e l'importo dell'opera, come definito all'art. 53 del Codice, pari all'1% dell'importo dei lavori, ossia pari ad € 11.970,00. La cauzione deve essere costituita a favore della Stazione Appaltante. La garanzia provvisoria deve avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi, di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore dei suddetti titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante, di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a: Regione Lazio presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) - Codice IBAN: IT03M0200805255000400000292 - specificando la causale del versamento;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti, di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità, di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi in quanto il progetto esecutivo messo in gara comprende già tutti gli elementi per una valutazione dell'offerta.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi di quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione "contributi in sede di gara", è dovuto dai concorrenti il pagamento del contributo pari ad € **165,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di procedura di gara di importo superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore ad € 5.000.000,00.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere

effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 10:00 del giorno _____**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art., 101 del Codice.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera b) del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti la **domanda di partecipazione** comprensiva delle dichiarazioni integrative, il **DGUE**, nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, ottenibili al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art.

65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)

Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento).

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA:

1. il DGUE redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, come meglio sopra specificato; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'Operatore Economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
4. PASSOE dell'ausiliaria;
5. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 17.1.

In caso di **ricorso al subappalto**, si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare

con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione: Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A - B - C - D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94 e 95.

Parte IV - Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.

Parte VI - Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all' art. 94, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all' art. 94, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 26/2023, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 94, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

17. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94, l'insussistenza delle cause di esclusione;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;

6. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita I.V.A.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 111 del Codice;

7. *autorizza* la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.3.1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppanti o consorzianti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna **ausiliaria** con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

17.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sulla piattaforma STELLA la seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- *in caso di sottoscrizione del procuratore*: copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 106, comma 8 del Codice, copia conforme della certificazione, di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (se non risultante dall'attestazione SOA);
 - copia conforme attestazione SOA.
 - **Copia Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara**, in favore dell'ANAC;
 - **Documentazione in caso di Avvalimento di cui al punto 8**, che qui si riassume: per ciascuna ausiliaria andranno allegati sulla piattaforma stella: Dichiarazione di avvalimento; contratto di avvalimento; DGUE a firma dell'ausiliaria; attestazione SOA dell'ausiliaria;
 - **Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 7**;

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente Lettera di Invito.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.68, comma 4, lettera b) del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 68, comma 4, lettera b) del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete. Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18. **CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"**

La busta "B - Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello - "Offerta economica" allegato alla presente lettera di invito e contenere i seguenti elementi:

a) **ribasso unico espresso in percentuale** da applicarsi all'importo netto di € 923.400,00 (esclusi i costi della manodopera pari a € 216.600,00 e ai costi della sicurezza pari a € 57.000,00, per un totale complessivo di € 1.197.000,00).

L'importo contrattuale, pertanto, verrà definito sommando l'importo dei lavori ribassati, applicando la percentuale di ribasso presentata in sede di gara, i costi della manodopera pari a € 216.600,00 e i costi della sicurezza pari a € 57.000,00, oltre IVA. (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147 e TAR Genova, 14.10.2024 n. 673);

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023:

- I costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione appaltante risultano **pari a € 216.600,00 non sono ribassabili;**
- I costi della sicurezza, pari a **€ 57.000,00 non sono ribassabili;**

ATTENZIONE: Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ai sensi dell'art. 41, comma

14, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.

- a) indicazione **pena l'esclusione**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, dei propri **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- b) indicazione, **pena l'esclusione**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, dei propri **costi della manodopera**.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

Verranno prese in considerazione fino a n. **2** cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

In caso di difformità tra i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B - Offerta Economica" con quelli risultanti nella "Stringa di Riepilogo" generata dalla piattaforma STELLA, prevarranno i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B – Offerta economica".

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura).

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;

- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema STELLA) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, **nonché la mancata sottoscrizione** da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete **è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.**

L'offerta è vincolante per l'operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.Lgs. 36/2023.

Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo verranno escluse dall'appalto.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato percentualmente, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

19.1 APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno ___/05/2025 alle ore 11:00. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma STELLA.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e successivamente procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 262/2023.

19.2 APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante.

Si ribadisce che la Stazione Appaltante in relazione al ribasso offerto dal concorrente prenderà in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati (come indicato al precedente punto 18), con troncamento dei decimali in eccesso e senza alcun arrotondamento.

A norma dell'art. 54 del Codice, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo il seguente metodo “A” di cui all'allegato II 2 del medesimo Codice:

- 1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata;

al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni, di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice. Prima dell'aggiudicazione, l'Operatore Economico ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala; esaminata la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda, ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze, di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 al presente contratto non si applica il termine dilatorio.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una **garanzia definitiva, pari al 5% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 del Codice;**

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 117, comma 10, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 1.500.000,00.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

22.1 - Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle "dichiarazioni integrative", nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Lettera di invito allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

22.2 - Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

22.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 36/2023, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

22.4 - Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

22.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.

Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio".

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

23.6 - Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dal termine della procedura di gara.

23.7 - Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

23.8 - Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali", di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D.lgs. 10.8/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D.lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Funzionario E.Q. Geom. Antonio Stefano Carcione

COPY



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett d) D.Lgs 36/2023 per la stipula di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un solo Operatore Economico per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale".

CUP: F98H24001780002 – **CIG:** -----

Importo complessivo dell'appalto: € 1.197.000,00 (Euro unmilione centonovantasettemila/00), esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa _____ con sede legale a _____ e sede operativa a _____, codice fiscale _____, partita I.V.A. _____, e-mail _____, PEC _____

In nome e per conto di:

Impresa Singola:

Impresa individuale, anche artigiana

Società per Azioni

Società a Responsabilità limitata

Società in Accomandita Semplice

Società Cooperativa

altro: _____

Consorzio Ordinario Stabile Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane

- concorrendo, nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 36/2023) per i seguenti consorziati:

	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili, art. 65, comma 2, lettera d), di cui all'articolo 2615-ter del Codice civile già costituito per i seguenti consorziati:

	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

- concorrendo, nel caso di consorzi ordinari, art. 65, comma 2, lettera f) di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituendo per i seguenti consorziati:

	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete , costituito, concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante

 costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante

GEIE

con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

CHIEDE

di partecipare alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett d) D.lgs. 36/2023 per l'affidamento di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un solo Operatore Economico concernente i lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale".

Seguendo quanto stabilito al paragrafo 17.1 della Lettera di Invito e avvalendosi del disposto di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso diatto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, al fine di partecipare alla procedura in oggetto:

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieci del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;

3) che i soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 nei confronti dei quali può ~~pre~~ l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti: **(obbligatoria la compilazione)**

N.	Nome, luogo e data dinascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
- 5) **soltanto nel caso di socio persona giuridica:** che non ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023, ossia la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva non sono stati emessi nei confronti degli amministratori del socio persona giuridica;
- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 e precisamente:
- a. di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- b. di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c. di non aver prodotto, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d. di essere sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, (fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. **L'esclusione non opera** se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali);
- e. per l'operatore economico iscritto nel casellario ANAC, di aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico ANAC);
- f. per l'operatore economico iscritto nel casellario ANAC, di aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.lgs. 36/2023. (Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.)

Si precisa che: l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE:

- 8) di non incorrere in un motivo di esclusione non automatico, di cui all'art. 95, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e precisamente:
- a) **di non aver commesso** gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. (la condotta rileva per tre anni dalla commissione del fatto ai sensi dell'art. 95, comma 10, lett. a)

- b) che la partecipazione **non determina** una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) **che non sussiste** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) **che non sussistono** rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
(la condotta per le lettere b), c) e d) rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce ai sensi dell'art. 95, comma 10, lett. b)
- e) **di non aver commesso** un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
(per la condotta vedere art. 95, comma 10, lett. c)
- 9) **di non aver commesso** violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.lgs. 36/2023. (La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.)
- 10) **di non incorrere** in una delle situazioni costituenti cause di esclusione non automatica, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. n. 36/2023;

oppure,

di incorrere con riguardo alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, segnala le fattispecie e fornisce informazioni dettagliate, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto nell'allegato II.10 al Codice (**N.B.** *L'O.E. dovrà esporre le fattispecie, fornire le informazioni dettagliate sulle circostanze segnalate, indicare le eventuali misure adottate per rimuovere le conseguenze delle violazioni*);

(eventuale, nel caso in cui vi siano cause di esclusione), ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, **dichiara altresì che le cause di esclusione non automatica sopra segnalate:**

si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e, pertanto, sono state adottate le seguenti misure di self-cleaning:

e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova;

oppure,

si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ma si è trovato nell'impossibilità di adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni:

e inserisce nel FVOE la documentazione a comprova.

Dichiara, altresì, di impegnarsi ad adottare le misure previste al comma 6 dell'art. 96 del Codice ed a fornire prova alla Stazione Appaltante dell'avvenuta adozione;

(N.B. La disposizione dell'art. 96, comma 3 cit. - per la quale l'esclusione non è disposta se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e l'O.E. ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo - non si applica per le cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95, comma 2 del Codice)

Per la disciplina dell'esclusione si applica l'art. 96 del D.lgs. 36/2023. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

11) ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 36/2023, in caso che uno dei partecipanti del raggruppamento sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione indicare il soggetto interessato (eventuale solo per i partecipanti ai raggruppamenti);

12) ai fini di rilevare un illecito professionale grave l'operatore economico dichiara:

- a. **di non aver subito** una sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b. **che non ha** tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c. **di non aver causato** significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d. **di non aver commesso** grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

- e. **di non aver** violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f. **di non aver** omesso denuncia all'autorità giudiziaria in qualità di persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g. **che nei sui confronti non è stata** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h. **che nei sui confronti non è stata** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
- abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La stazione appaltante applicherà quanto prescritto all'art. 98 del D.lgs. 36/2023, e in caso di esclusione il provvedimento sarà motivato in relazione a tutte le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 98 del Dlgs 36/23.

- DICHIARA, ai sensi del comma 14 dell'art. 96 del D.lgs. 36/2023, di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni in ordine alla sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ove non menzionati nel fascicolo virtuale, potendo l'omissione o la non veridicità dell'informazione, rilevare ai fini della valutazione della gravità, secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

13) **l'Operatore Economico DICHIARA altresì:**

- a. in applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che **il numero dei dipendenti è pari a _____**e:

che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'art. 17 della Legge n.

68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;

- che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
- che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. (indicare esplicitamente l'*ufficio* e la *provincia* ove ha sede l'impresa, dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della citata Legge):
-

L'operatore economico DICHIARA:

14) in relazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, art 53, comma 16-ter "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi":

- di non aver conferito incarichi professionali** o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- di aver conferito incarichi professionali** o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione **da meno di tre anni** i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- dichiara di aver conferito incarichi professionali** o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, **dopo tre anni** da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;

15) in relazione alle disposizioni contenute dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023:

- di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva** di cui all'art.9, comma 2 lettera c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023

o in alternativa,

- di essere stati destinatari di sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo)

16) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 7.3 della Lettera di Invito e, in particolare, di essere in possesso della **qualificazione** per la categoria richiesta, ossia OG8, classifica III o superiore. Si allega copia della relativa attestazione SOA se non presente nel FVOE;

17) *in caso di ricorso al subappalto:*

- che intende ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 50% per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. per la categoria prevalente dei lavori OG8 che a tale scopo vengono specificate le lavorazioni o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, quali:.....

(N.B.: La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego di autorizzazione al subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023; Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi la dichiarazione, di cui al presente punto deve essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio.)

- 18) di ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**, di cui all'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 per le seguenti categorie di lavori: indicando quale ausiliaria l'Impresa _____, codice fiscale _____ di cui allega copia della relativa attestazione SOA in corso di validità;

- 19) di essere a conoscenza che "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione ad una procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8 del 20.7.2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).

- 20) (in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi) che i componenti che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'appalto sono i seguenti;

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante	Categoria di lavori	Percentuale di esecuzione

- 21) (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____

(nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.lgs. n. 36/2023): che, in caso di aggiudicazione, il Consorzio concorrerà per i seguenti consorziati:

n.	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale

N.B Solo per il caso di Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dalla lettera di invito ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato **(compilare solo se di interesse)**

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria di lavori	Percentuale della categoria di lavori

(N. B. In tal caso ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

dichiara di non partecipare alla presente procedura contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio*);

oppure

dichiara, ai sensi nell'art. 68 comma 14, del D.lgs. 36/2023 di partecipare in più di una forma _____ (*indicare quali*) e **inserisce nel FVOE** idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione che si allega;

22) di essere a conoscenza di quanto indicato nell'art. 68, comma 14, del D.lgs. 36/2023, che vieta al concorrente di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; di essere, altresì, a conoscenza che al consorzio designato quale impresa esecutrice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara e che, in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

23) (*in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale*): di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti, autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato__, a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

24) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile, come previsto dall'art. 95 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

25) di essere disponibile alla consegna anticipata dei lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 13/2023 e dall'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020;

26) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo,

oppure, che ricorrendo l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e di fallimento in esercizio provvisorio, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter partecipare alla procedura di gara da parte del Giudice delegato, allegando all'uopo la documentazione prevista ai sensi dall'art. 124 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

27) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (*cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16*);

28) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni;

29) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al paragrafo 7.3 della presente Lettera di Invito ed in particolare di essere in possesso della qualificazione per la categoria di lavori **OG8, classifica III**;

30) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di _____ Matricola n. _____; INAL: sede di _____ Matricola n. _____; CASSA EDILE: di _____ Matricola n. _____ e di _____ essere in regola con i relativi contributi;

31) che l'impresa è iscritta:

(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia)

nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia)

nel Registro Professionale o Commerciale _____ dello Stato di _____ per la seguente attività

(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto):

Codice attività (obbligatorio): _____;

Numero di iscrizione: _____;

Data di iscrizione: _____;

Durata dell'impresa/data termine: _____;

Forma giuridica: _____.

32) che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: Agenzia delle Entrate di _____ Direzione Provinciale di _____ Ufficio Territoriale di _____;

33) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 è il seguente:

- _____;
- 34) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL Edile in vigore per tutta la sua durata;
- oppure:
- 35) di applicare un differente contratto collettivo seguente: _____, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto al contratto collettivo nazionale e territoriale del Settore CCNL Edile, per tutta la sua durata;
- 36) di impegnarsi a (nei limiti della libertà di impresa e di organizzazione):
- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- 37) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella Lettera di Invito e nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica STELLA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure attuate dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara;
- 38) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sia sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, sia sull'effettuazione dei lavori;
- 39) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 40) di aver preso piena visione di tutte le prescrizioni limitative o mitigative e condizionalità derivanti dalle autorizzazioni, pareri, nulla osta espressi dagli enti nella conferenza dei servizi e di averne tenuto conto sotto il profilo organizzativo dell'impresa ed economico;
- 41) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni della Lettera d'Invito, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, di tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, e di accettarne tutte le condizioni;
- 42) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori.
- 43) che l'offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 44) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Regione Lazio con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 45) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

- 46) di essere informato che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

(luogo)

(data)

(firma)

(Qualora tale domanda non venga firmata digitalmente, il sottoscrittore dovrà allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata, gestita interamente per via telematica, non è soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed è sottoscritta dal legale rappresentante/institore/procuratore:

- dell’operatore singolo;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Allegati alla presente domanda da inserire sul sistema STELLA:

- copia conforme dell'attestazione **SOA**, qualora non presente nel FVOE;
- **DGUE** per tutti i soggetti tenuti alla compilazione, come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma STELLA;
- documentazione ed eventuali ulteriori dichiarazioni, di cui al paragrafo 17.2 e 18 della Lettera di invito;
- **attestazione di avvenuto pagamento** del contributo di gara in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;**
- **Dichiarazione titolare effettivo;**
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.



OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett d) D.Lgs 36/2023 per la stipula di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un solo Operatore Economico per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale".

CUP: F98H24001780002 – CIG: -----

Importo complessivo dell'appalto: € 1.197.000,00 (Euro unmilionecentonovantasettemila/00), esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
 residente a _____ () in Via/Piazza _____ n. _____
 in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con
 sede legale a _____ e sede operativa a _____
 _____ codice fiscale _____, partita I.V.A.
 _____, PEC _____

in nome e per conto di:

Impresa Singola:

Impresa individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata

Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro: _____

Consorzio

Ordinario Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane Stabile

Raggruppamento temporaneo di concorrenti

Costituito Costituendo

Rete di impresa Costituita Costituenda **Geie**di seguito denominata “**Impresa**”

si impegna

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dell'Intervento di “**Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale**”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

Importo complessivo dell'appalto: € 1.197.000,00 (Euro unmilionecentonovantasettemila/00), esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

OFFRE IL

<i>Ribasso unico espresso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara</i> <small>(Importo complessivo dell'appalto: euro 1.197.000,00, esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.)</small> <i>(in CIFRE) %</i>	<i>Ribasso unico espresso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara di</i> <small>(Importo complessivo dell'appalto: euro 1.197.000,00, esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.)</small> <i>(in LETTERE)</i>
_____	_____

Si ricorda che:

a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;

b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l'importo indicato in lettere che prevarrà anche rispetto alla busta virtuale “offerta economica” creata sulla piattaforma STELLA.

L'Impresa dichiara, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, **pena l'esclusione**, che nell'offerta economica sono inclusi i seguenti costi:

<p>COSTI DELLA MANODOPERA impiegata nell'esecuzione dell'appalto (art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023). N.B. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili, salvo che l'operatore economico dimostri che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</p>	<p>€ _____</p>
<p>ONERI AZIENDALI relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023).</p>	<p>€ _____</p>

L'Impresa dichiara, inoltre:

- a. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;
 - a) di essere consapevoli che il ribasso unico espresso in percentuale è da applicarsi all'importo netto di € 923.400,00 (esclusi i costi della manodopera pari a € 216.600,00 e i costi della sicurezza pari a € 57.000,00, per un totale complessivo di € 1.197.000,00);
 - b) di essere consapevoli che l'importo contrattuale, pertanto, sarà determinato applicando il ribasso offerto sull'importo pari a € 923.400,00, oltre i costi della manodopera non ribassabili ed oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147 e TAR Genova, 14.10.2024 n. 673);
- b. di essere consapevole che se l'operatore economico riporterà in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.lgs. 36/2023.
- c. che l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- d. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine;
- e. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- f. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'Iva a carico della Stazione Appaltante;
- h. che al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del Codice, si applicherà il *(barrare la relativa casella)*

- “Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente"

Oppure

- "Contratto" e che tale contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

i. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

j. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione del prezzo;

k. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

l. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta per tutta la durata contrattuale;

m. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;

n. di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Luogo e data _____

Firma _____

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, stabilite nella Lettera di Invito.

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE.

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett d) D.Lgs 36/2023 per la stipula di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un solo Operatore Economico per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale".

CUP: F98H24001780002 – CIG: -----

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

La Regione LAZIO (di seguito denominata "stazione appaltante"), vian
.....n
C.F. e P.IVA....., rappresentata nel presente atto da
....., nato/a a.....
.....(.....) il .../.../..., domiciliato/a per la carica in via.....
.....n....., a....., nella sua qualità di
Direttore

E

l'Impresa....., con sede in n....., P. IVA....., C. F.
....., iscritta alla CCIAA di al n....., di seguito anche
appaltatore o esecutore o impresa in persona del Sig....., nato/a a.....
(.....) il .../.../....., nella sua qualità di.....
....., munito dei necessari poteri
come da.....

L'anno, il giorno [...] del mese di [...], presso localicome in epigrafe
rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro

Premesso che

- L'appalto consiste nell'affidamento delle attività necessarie ad assicurare la funzionalità delle opere idrauliche a difesa del territorio laziale in corrispondenza delle piene dei i corsi d'acqua di competenza regionale (D.G.R. 5079/1999) sulle aste principali per la "**Manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di competenza regionale**". Il carattere torrentizio dei fiumi laziali induce con frequenza, prevalentemente nella stagione autunnale-invernale, situazioni di rischio, in particolare, in caso di piena, possono crearsi ostruzioni al libero deflusso delle acque nei corsi

d'acqua (costituite prevalentemente da materiale alluvionale, alberature divelte e incastrate sotto le arcate dei ponti o lungo la sponda dei fiumi) che devono essere prontamente rimosse onde evitare rischi di esondazione a salvaguardia della pubblica incolumità. Il mantenimento della corretta funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, di competenza regionale, in concomitanza di eventi di piena, necessita dicostanti interventi di manutenzione, monitoraggio e verifica delle opere idrauliche.

- con determinazione n. G07879 del 13/06/2024, si è provveduto all'individuazione del R.U.P. nella persona del funzionario E.Q. Geom. Antonio Stefano Carcione dei lavori di "MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE".

- con Determinazione G09379 del 12/07/2024_è stato approvato il progetto in questione.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 1.197.000,00 (Euro unmilionecentonovantasettemila/00), esclusa IVA, di cui euro 923.400,00 quale importo per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 216.600,00 costo manodopera non soggetta a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sia in ragione dell'importo a base di gara sia in ragione dell'urgenza di far fronte ai fenomeni di piena, sarebbe avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 36/2023 c.1 lett. d) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

- con Determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa _____, C.F.: _____, P.IVA: _____, con sede legale in _____ Via _____, che ha offerto il ribasso del _____% e pertanto per l'importo contrattuale di € _____ comprensivo degli oneri della sicurezza pari a €_- _____, oltre IVA;

- è stata effettuata la necessaria verifica circa il comprovato possesso dei requisiti di capacità generale, di cui agli articoli 94-98 D.lgs 36/ 2023 e dei requisiti speciali richiesti dalla lex specialis.

- Le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i lavori oggetto dell'Accordo Quadro.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Avvertenze generali

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo quadro: (art.59 D.Lgs 36/2023) è un accordo conclusa tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato; è un contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti applicativi;

Contratto applicativo: è un contratto (denominato anche atto esecutivo, oppure buoni d'ordine, ordinativi specifici, ecc.) che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definisce clausole specifiche per le singole applicazioni del contratto quadro;

Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato d'onori e del presente A.Q. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo1 – OGGETTO

L'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 con un solo operatore economico ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE" sui fiumi di competenza regionale del Circondario Idraulico del Lazio di cui alla D.G.R. 5079/1999.

L' Accordo ha ad oggetto lavorazioni riconducibili alla seguente categoria:

Lavorazione	Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016	Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
<i>Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica</i>	OG8	III	SI	€ 1.140.000,00	100	P	SI nel limite del 50%
<i>Attuazione piani di Sicurezza</i>				€ 57.000,00			
TOTALE:				€ 1.197.000,00	100		

In pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro e/o del contratto applicativo, la stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere **all'avvio d'urgenza del lavoro**, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P: e contenute nel verbale di avvio del lavoro.

In caso di mancata stipulazione del contratto applicativo, l'Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta.

Le prestazioni dovranno essere eseguite così come di seguito descritte e dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere rese anche nei giorni di sabato, domenica e festivi. L'esecuzione dei lavori richiesti potrà riguardare contestualmente diversi corsi d'acqua regionali presenti nelle varie province del Lazio con la sola esclusione del fiume Tevere, nel tratto compreso tra Castel Giubileo e Ponte Marconi e il fiume Aniene in comune di Roma, la simultanea esecuzione delle prestazioni richieste in diversi contratti applicativi/ordinativi fino ad un massimo di tre.

TIPOLOGIA D'INTERVENTI

I lavori verranno pianificati e coordinati in funzione della divisione delle aree proposte, individuate secondo le tipologie omogenee di sezioni arginali: sponde naturali,

muraglioni verticali e sponda verde e muraglioni bassi, sulla base delle sopravvenute esigenze e riscontri effettuati da parte del Committente.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tutti i suoi movimenti entro congruo tempo al direttore dei lavori, al RUP ed al personale regionale preposto. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà redigere su apposito registro controfirmato e datato, la relazione concernente le opere eseguite durante gli interventi. Resta inteso che l'aggiudicatario sarà responsabile del mancato ripristino della corretta funzionalità idraulica del corso d'acqua e quindi dei relativi danni civili e penali, dovuti ad incuria, mancata manutenzione, e/o mancate, e/o inadeguate proposte di intervento che la suddetta abbia fatto durante le operazioni suddette.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura e i prezzi applicabili alle singole lavorazioni contenute nei Contratti Applicativi sono riscontrabili nell'Allegato ECO-04 – Elenco dei Prezzi unitati; in tale elaborato i prezzi unitari sono desunti dalla "Tariffa dei prezzi 2023 Regione Lazio" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario e per le voci non riscontrabili nella Tariffa da Nuovi Prezzi oggetto di analisi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LAVORO RICHIESTO

Il lavoro richiesto consiste nella programmazione e attivazione dei lavori presso tronchi fluviali di competenza regionale, che si esplicano in interventi finalizzati al mantenimento e ripristino del regolare deflusso delle acque, e la gestione della vegetazione infestante radicata sugli argini, sulle banchine e nell'alveo attivo dei corsi d'acqua, compresa l'eventuale indennità di occupazione temporanea di suoli privati e/o pubblici.

In pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere **alla consegna d'urgenza del lavoro**, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori o dal RUP e contenute nel verbale di avvio del lavoro.

In caso di mancata stipulazione del contratto applicativo, l'Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta.

Il lavoro prevede l'esecuzione delle prestazioni di seguito dettagliate, che dovranno

essere rese anche nei giorni di sabato, domenica e festivi. L'esecuzione dei lavori richiesti potrà riguardare contestualmente diverse aree sull'intero reticolo fluviale della Regione Lazio con l'esclusione del tratto del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, e del fiume Aniene in comune di Roma, la simultanea esecuzione delle prestazioni richieste in diversi Contratti Applicativi/Ordinativi fino ad un massimo di tre.

1 MANTENIMENTO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE

L'intervento fluviale comprende l'attuazione di interventi mirati al ripristino della funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua di competenza regionale a seguito degli eventi di piena. A titolo esplicativo e non esaustivo, tali interventi potranno consistere nelle seguenti azioni:

- rimozione e smaltimento di ostruzioni, materiale solido trasportato e di materiali galleggianti presenti in alveo;
- scavi a sezione aperta per sbancamento in alveo, rimozione di vegetazione infestante, radici e ceppaie, compreso spianamento del fondo e profilatura di scarpate, pareti e cigli.

2 PULIZIA VEGETAZIONE SPONTANEA

L'intervento fluviale comprende l'attuazione di taglio e rimozione della vegetazione spontanea (non protetta) radicata sugli argini, sulle banchine e nel alveo attivo dei corsi d'acqua di competenza regionale e che può costituire un fattore di rischio in concomitanza degli eventi di piena.

La vegetazione tagliata verrà posta in deposito preliminare lungo le pertinenze idrauliche individuate dall'operatore economico. Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato senza creare nuovi potenziali elementi di pericolo o criticità al libero deflusso delle acque. Il materiale risultante dalle operazioni di pulizia e sfalcio sarà successivamente smaltito a carico dell'Aggiudicatario o bio-triturato in condizioni di sicurezza.

3 PULIZIA BANCHINE O AREE GOLENALI

Nella area con tipologia a muraglione e con banchine di magra verrà effettuato lo spazzamento e lavaggio delle superfici e ove presenti l'abbattimento di strutture abusive presenti sull'area con opportuna cernita, analisi e test sui materiali, che l'Aggiudicatario smaltirà a suo carico presso le discariche autorizzate.

4 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Carico dei rifiuti derivanti dall'abbattimento dei manufatti presenti nell'area di intervento (prevalentemente compendi demaniali), precedentemente cerniti, preselezionati, differenziati ed accatastati sulle aree di cantiere, su autocarro o motrice scarrabile, compreso trasporto a discarica.

Per quanto concerne le attività di conferimento dei rifiuti/materiali ai centri di trattamento, con avvio al recupero e/o smaltimento del materiale – meglio descritte nel CSA e nella restante documentazione tecnica - in ragione dell'esiguo ammontare delle stesse e della conseguente natura accessoria della prestazione, in conformità ai prevalenti ed attuali orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, V Sez. sent. n. 4445/2018, Cons. Stato, V Sez. sent. n. 3727/2019) è richiesta ai soli fini dell'esecuzione dell'appalto, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella seguente categorie:

- categoria IV classe F;
- categoria I classe F.

Ove il concorrente non sia in possesso della già menzionata iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie e classi specificate, dovrà necessariamente dichiarare di voler subappaltare le suddette attività a soggetto iscritto all'ANGA per le medesime categorie e classi.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Appaltatore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell'Appaltante. Pertanto l'Appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con la Stazione Appaltante, alla quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente capitolato e nel Piano di sicurezza e coordinamento con particolare attenzione al POS.

L'Appaltatore è tenuto a adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di

infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone completamente sollevati sia l'Amministrazione che i propri organi tecnici, e tutto il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell'Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

Il Direttore Tecnico di cantiere vigila sull'osservanza dei piani da parte di tutte le eventuali imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore sottoscrivendo il contratto da atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori (l'intero reticolo idrografico regionale con le esclusioni sopra rappresentate), e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessari o utile presidio o protezione.

Su richiesta scritta dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista ~~da~~ attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente schema di contratto. L'appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,

al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, questo ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il RUP, direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.

Il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei lavori e in particolare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avranno funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all'Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. Essi avranno la possibilità di adottare nei confronti dell'Appaltatore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto alla risoluzione del contratto. In particolare, potrà essere disposta la sospensione dei lavori, per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Appaltatore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori.

Nel caso l'Appaltatore sia un Consorzio l'unità produttiva cantiere è del consorzio e al consorzio fanno capo anche tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e decreti attuativi). Il consorzio garantisce il possesso dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o delle imprese indicate quale esecutrici dei lavori.

Nel caso l'appaltatore sia un ATI o Consorzio gli obblighi faranno capo alla società capogruppo.

Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta, durante tutto il periodo d'esecuzione dei Lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1 (larghezza) per m. 2 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto

(RUP).

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'Appaltatore.

AVVIO DEL LAVORO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro e/o del successivo contratto applicativo, la stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del lavoro, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione (RUP) e contenute nel verbale di avvio del lavoro.

In caso di mancata stipulazione del contratto applicativo, l'Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta.

Articolo 2 - DURATA

La durata dell'accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario. Da ciò discende che l'accordo quadro potrà cessare anche prima del termine di scadenza qualora sia stato interamente esaurito il suddetto importo contrattuale.

Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che la Stazione Appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

L'accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo sopra indicato.

Articolo 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare complessivo degli interventi oggetto del presente A.Q. che potranno essere affidati, mediante singoli contratti applicativi, nel corso dell'intero periodo di durata del medesimo A.Q è pari, Iva esclusa, è pari a € al netto del

ribasso d'asta del % offerto oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo dei lavori oggetto di intervento, stimato in base agli eventi di piena verificatisi in media nel corso degli ultimi anni.

La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito. I singoli contratti attuativi saranno affidati con le modalità indicate nel Capitolato d'oneri e nello schema di contratto di applicativo. La stazione appaltante potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Articolo 4 - CONTRATTI APPLICATIVI

È onere dell'Aggiudicatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente A.Q. ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara ed alle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'A.Q. L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

L'affidamento dei singoli Ordini di esecuzione dei lavori all'Appaltatore avverrà direttamente in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico. I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata tra l'aggiudicatario ed il Direttore Competente, con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste al netto del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di aggiudicazione dell'A.Q.

In sede di affidamento dei singoli Ordine di esecuzione dei lavori non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 18 commi 2-3 D.Lgs 36/2023.

L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Ordini di esecuzione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Regione, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri

dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Delle attività eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Ordini di esecuzione delle lavorazioni dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Ordini di esecuzione.

Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

oggetto delle prestazioni da eseguire;

- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- luoghi interessati dagli interventi;
- termini utili per l'esecuzione della prestazione e relative penalità
- eventuali documenti previsti per la sicurezza

Articolo 5 – RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente AQ, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile dell'accordo rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il RUP e DL le azioni tecniche inerenti allo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Preliminarmente alla stipulazione del presente A.Q. l'aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. apposita garanzia fidejussoria pari a.....ossia nella misura del 2%. rispetto all'importo posto a base di gara, mediante fidejussione bancaria..... o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal

contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 117 c.3 del Dlgs n.36/2023, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 1117 c.8 del D.lgs. n. 36/2023 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.

Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito

per il presente A.Q. Intal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Articolo 7 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Aggiudicatario è obbligato a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante al momento della sottoscrizione del presente A.Q. una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore ad euro_____.

Le predette garanzie assicurative hanno una durata pari alla durata dell'A.Q.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Articolo 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la contestuale esecuzione di più Contratti applicativi/Ordinativi fino ad un massimo di tre.

Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., **il Direttore dei Lavori** da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, secondo quanto dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

In pendenza della stipulazione dell'accordo quadro, la stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio d'urgenza dello stesso, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso, senza che al riguardo l'Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal DL o RUP e contenute nel verbale di avvio. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta.

Articolo 9 – TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Il tempo utile per ultimare le lavorazioni sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di riferimento conseguente all' A.Q. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali previste nel C.S.A.. Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposte dal DL, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, di apposito certificato di ultimazione delle lavorazioni.

Per ciascun Contratto Applicativo, il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle lavorazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle lavorazioni.

Articolo 10 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

All'Aggiudicatario è corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 c. 1 D.Lgs 36/2023, un'anticipazione sul valore del contratto applicativo. Tale percentuale è stabilita nella misura del 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Tutte le prestazioni previste nei Contratti Applicativi discendenti dall'A.Q. saranno accertate in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all'Allegato 3 - Elenco prezzi unitari posto a base di gara per l'affidamento del presente A.Q., al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Le quantità espresse nei contratti applicativi di esecuzione dei lavori si intendono verificate ed accettate dall'Aggiudicatario quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, così come descritto nel Capitolato Speciale d'appalto e così come rappresentato negli Ordini di esecuzione, formanti parte integrante dello stesso.

Il controllo della spesa legata all'esecuzione del lavoro sarà effettuato attraverso la tenuta della contabilità del contratto con la compilazione dei documenti contabili in analogia ai lavori così come previsto del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Articolo 11 – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il DL provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

All'Appaltatore, verrà corrisposto il pagamento di ogni ordinativo da parte del RUP, qualunque sia l'ammontare, dopo l'emissione dello stato d'avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori.

Il pagamento del corrispettivo avverrà al netto del ribasso d'asta e verrà applicata la ritenuta del 0,5% di cui all'art. 11 del D.lgs 36/2023 a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tale

somma può essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale.

La liquidazione sarà compilata tenendo conto, in caso di condotta irregolare dei lavori, delle penalità previste e delle maggiori spese eventualmente incontrate dalla Stazione Appaltante che saranno addebitate all'Aggiudicatario, quando questo sia stato inadempiente anche per danni o ritardi. In caso di esecuzione della prestazione in difformità dalle buone regole dell'arte e dalle prescrizioni di Capitolato, la redazione della Contabilità resterà sospesa sino a quando l'Appaltatore non avrà ottemperato alle disposizioni che la Direzione dei Lavori avrà ritenute necessarie. In nessun caso si procederà al pagamento di interventi o forniture non autorizzati.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica e conformità.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Aggiudicatario, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro

di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell'accordo quadro, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte della Stazione appaltante, a verifica di conformità tramite il certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativo a ciascun contratto applicativo, che, stante l'importo del presente A.Q. ed in conformità alle previsioni di cui all'art.116 del D.lgs 36/2023 è redatto dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

Le attività di verifica accerteranno la rata di saldo verificando, altresì, che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Articolo 12 – SABAPPALTO E AVVALIMENTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, a cui espressamente si rinvia.

Per la categoria OG8 classifica III, quale categoria prevalente, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs 36/2023 l'affidatario dell'accordo quadro esegue in proprio i lavori compresi nel contratto.

È ammesso il sub appalto secondo quanto previsto dall'articolo 119 c. 4 d.Lgs 36/2023.

Ai sensi del comma 119 c. 1 D:Lgs 36/2023, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, in considerazione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e riconducibili ad un'unica categoria prevalente di lavori (OG8 classe III) il subappalto non può superare il 49% dell'importo complessivo di ciascun contratto applicativo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi

standard qualitativi e prestazionali previsti nel singolo contratto applicativo e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il già menzionato termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite

dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare, l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del direttore dei lavori di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 36/2023.

Articolo 13 – VARIANTI E QUINTI D'OBBLIGO

Nessuna variazione o addizione sui singoli contratti applicativi può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal DL e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del D.Lgs 36/2023. In caso di inadempienza, è prevista la rimessa in pristino a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DL, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023e

ammissibili devono essere autorizzate dalla Stazione appaltante dalla quale dipende il RUP, preposto agli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d. lgs. 36/2023, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'A.Q. originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

Articolo 14 – CONTROLLI E VERIFICHE - RISERVE ED ECCEZIONI DELL'ESECUTORE

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare, tramite il direttore dei lavori in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità delle lavorazioni.

Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite con il relativo ordine. Il direttore dei lavori redige altresì i processi verbali di accertamento di fatti, e le relative relazioni.

Il direttore dei lavori svolge, infine, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le riscontrate irregolarità, oltre a dar luogo alla possibile applicazione delle penali, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore tali da concretizzare grave inadempimento e da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai fini dell'applicazione della risoluzione di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La suddetta attività di controllo è condotta con riferimento al singolo contratto applicativo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, secondo quanto previsto all'articolo 9 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l'importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il RUP, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il RUP omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla

stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono

In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Articolo 15 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'avvio della prestazione di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardata ripresa della prestazione a seguito di eventuale verbale di sospensione.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale trovano applicazione le disposizioni dell'A.Q. e del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Articolo 16 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. n. 36/2023 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'A.Q o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal RUP e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 17 – RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti applicativi, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) venir meno, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n.

136/2010 e ss. mm. e ii.;

- e) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- f) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente A.Q.;
- g) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b)

Risoluzione dei Contratti Applicativi:

- h) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- i) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- l) gravi violazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- m) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs.

n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dalricevimento della stessa.

La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.122 del d.lgs. 36/2023.

Il RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante

l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 18 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale.

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Articolo 19 – INTERPELLO

In conformità a quanto previsto dall'art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente A.Q. o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di

liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs. 50/2016 o il recesso ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Articolo 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Articolo 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'A.Q. L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L.n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

Articolo 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del contratto, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e norme

collegate.

A tal fine l'Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:

- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell'Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
- Sono a carico dall'Aggiudicatario l'adozione ed il rispetto di tutte le norme e misure (igieniche, di protezione collettiva e individuale, emergenza...) necessarie a svolgere in completa sicurezza le attività.
- Si fa obbligo all'Aggiudicatario di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D. Lgs 81/2008.
- L'Aggiudicatario esonera il Committente da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Articolo 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto

sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Articolo 24 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.

Articolo 25 – CONTROVERSIE

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205 commi 2-7 del codice.

Il Foro competente è quello di Roma.

Per la Stazione Appaltante

(documento sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

(documento sottoscritto digitalmente)